



CITTA' DI COSSATO

ORIGINALE

G.C. n.ro 110 del 29/04/2002

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE PIAZZA MERCATO, IN COMUNE DI COSSATO, NONCHE' GESTIONE DEI PARCHEGGI IN SUPERFICIE A PAGAMENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLE INTEGRAZIONI, DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladue addì ventinove del mese di aprile, alle ore 09:00 in COSSATO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta non pubblica, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
1.	SCARAMAL SERGIO	Sindaco	X
2.	BORIO ERMANNO	Vicesindaco	X
3.	PIZZAGUERRA GIULIANA	Assessore	X
4.	PELOSI SERGIO	Assessore	X
5.	ABATE MARCO	Assessore	X
6.	BIANCHETTO BUCCIA LORELLA	Assessore	X
7.	LA BARBERA GASPARE	Assessore	X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale VILLA Dr.ssa CAROLINA.

Il Signor SCARAMAL SERGIO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: concessione per la costruzione e gestione di un parcheggio interrato e sistemazione piazza Mercato, in Comune di Cossato, nonché gestione dei parcheggi in superficie a pagamento. Approvazione del progetto definitivo e delle integrazioni, della procedura espropriativa e dello schema di contratto di concessione.

Il Sindaco

premesse che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29.12.1999 venne approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Mercato e sistemazione viaria attigua ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 1/78;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 03.07.2000 venne indetta licitazione privata per la concessione di cui in oggetto nonché approvati gli atti della concessione ed il criterio di nomina della commissione giudicatrice;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 09.10.2000 venne riapprovato il suddetto progetto preliminare nonché il relativo disciplinare d'oneri e lo schema di contratto di concessione, in quanto, a seguito delle sopraggiunte modificazioni nell'ambito del quadro normativo in materia di lavori pubblici, era emersa la necessità di apportare delle modifiche al progetto preliminare, al disciplinari d'oneri e allo schema di contratto già approvati con le deliberazioni sopraccitate ;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 18.12.2000, venne riapprovato lo schema del contratto di concessione di che trattasi;
- a seguito di esperimento di gara di licitazione privata, l'apposita commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 601 del 15.03.2001, nella seduta del 29 marzo 2001 ha determinato la graduatoria delle offerte ammesse alla gara, ponendo al primo posto l'unica offerta pervenuta e formulata dall'A.T.I. Signal Park s.r.l. (Capogruppo) TECNOBIEMME s.r.l. E Scarlatta Umberto s.a.s. richiedendo alcune integrazioni;
- con determinazione dirigenziale n. 1830 del 02.08.2001 vennero approvati tutte le operazioni di gara, il verbale della Commissione giudicatrice sopra citato nonché la graduatoria espressa nel medesimo verbale,
- nella predetta determinazione dirigenziale n. 1830/2001 vennero altresì individuate le integrazioni da richiedere all'offerente per l'affidamento definitivo della concessione di cui in oggetto;
- con note prot. n. 23819 del 24.08.2001 e n. 33470 del 04.12.2001 vennero richieste le integrazioni di cui sopra all'offerente;
- con note prot. n. 33759 del 06.12.2001 e n. 2822 del 01.02.2002, l'offerente fece pervenire quanto richiesto;
- con determinazione dirigenziale n.644 del 29.04.2002, è stato individuato quale "concessionario" in seguito alle procedure previste dal bando di licitazione privata ed alle integrazioni fornite, l'A.T.I Signal Park s.r.l. (Capogruppo) TECNOBIEMME s.r.l. e Scarlatta Umberto s.a.s., che ha presentato il progetto nonché le successive integrazioni richieste;

- con la determinazione dirigenziale sopra citata è stato, inoltre, approvato in linea tecnica lo schema del contratto di concessione, modificato ed adattato in modo non sostanziale e congruamente con lo schema tipo a suo tempo approvato per conformarlo alle condizioni d'offerta;

Ritenute le integrazioni complete e congrue a quanto richieste;

Dato atto:

- che il progetto definitivo presentato in sede di offerta e le integrazioni presentate rispondono alle necessità della collettività e che quindi possono essere approvati;

- tale opera rientra nella casistica del D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii.;

- che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94 è l'ing. Gianni Tasso, attuale dirigente del settore area tecnica, come da provvedimento del Sindaco n. 110/2000 del 28.11.2000;

- che il progetto definitivo dovrà acquisire i seguenti pareri tecnici:

- C.R.O.P Regione Piemonte;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- A.S.R. 12 di Cossato;

- per procedere alla realizzazione dei lavori occorre acquisire le aree elencate nel piano particellare d'esproprio;

- che la Regione Piemonte ha approvato piano di finanziamento per la realizzazione del parcheggio per un importo di £ 2.600.000.000, con determinazione dirigenziale n. 432 del 09.11.1998;

Visto:

- la determina dirigenziale n. 644 del 29.04.2002, nella quale si dava atto che il progetto definitivo presentato in sede di offerta dalla predetta associazione e le integrazioni prodotte, nonché lo schema di contratto di concessione sarebbero stati approvati con successivo atto della Giunta Comunale;
- gli artt. 9 e 19 della Legge 22.10.1971 n. 865 e ss.mm.ii., in relazione al procedimento di acquisizione delle aree da espropriare;
- l'art. 1 della Legge 03.01.1978 n. 1, che sancisce l'equivalenza dell'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità delle opere stesse;
- l'art. 71 della L.R. 6.12.1977 n.56 e ss.mm.ii., sulla delega delle funzioni espropriative;
- il Vigente Regolamento dei contratti;
- gli artt. 16 e 17 della Legge 109/94 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 554 del 21.12.1999;

Rilevata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) Di approvare il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione parcheggio interrato e sistemazione Piazza Mercato", presentato in sede di offerta e redatto dall'arch. Giuseppe FIORIO in qualità di progettista, dal geom. Giacomo SCOTTO in

qualità di collaboratore e dall'ing. Alberto LEONE in qualità di progettista degli impianti, e le integrazioni presentate riportanti il seguente Quadro Economico:

OGGETTO	IMPORTO TOTALE lire	IMPORTO TOTALE EURO
Lavori a base d'asta (da computo metrico estimativo)	5.156.397.610	2.663.057,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	77.345.964	39.945,00
TOTALE OPERE E FORNITURE	5.233.743.574	2.703.002,00
Prestazioni tecniche	460.000.000	237.570,00
IVA 10% su acquisti per opere e forniture	523.374.357	270.300,00
IVA 20% su acquisti di prestazioni tecniche	92.000.000	47.514,00
TOTALE	6.309.117.931	13.258.387,00

2) Di dare atto che:

a. Il progetto definitivo aggiornato con le integrazioni presentate consta dei seguenti elaborati, datati febbraio 2001:

- ✓ Elaborato n.1: Estratti;
- ✓ Elaborato n.2: Rilievo planimetrico - scala 1:500;
- ✓ Elaborato n. 3: Planimetria e sistemazione Piazza - scala 1:200;
- ✓ Elaborato n.4: Planimetria particolareggiata Piazza - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 4/a: Planimetria sistemazione via Mercato - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 4/b: Planimetria sistemazione via Trento (tratto interessato) - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 5: Sezioni/Prospetti Piazza - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 5/a: Sezioni (zone di raccordo piazza con via Trento - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 5/b: Sezioni particolareggiate (via Mercato e via Trento) - scala 1:20;
- ✓ Elaborato n. 6: Particolari costruttivi Piazza - scala 1:20;
- ✓ Elaborato n. 7: Layout parcheggio interrato - scala 1:200;
- ✓ Elaborato n. 8: Pianta parcheggio interrato - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 9: Planimetria con la sistemazione della viabilità via Lamarmora - Piazza Perotti - scala 1:200;
- ✓ Elaborato n. 10: Programma dei parcheggi in superficie - scala 1:2.000;
- ✓ Elaborato n. 10 bis: Programma dei parcheggi in superficie - scala 1:2.000;
- ✓ Elaborato n. 11: Opere sulle reti esistenti - scala 1:250;
- ✓ Elaborato n. 12: Schemi strutturali parcheggio interrato - scala 1:200;
- ✓ Elaborato n. 13: Pianta parcheggio interrato - tavola preliminare impianti elettrici - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 14: Pianta parcheggio interrato - Tavola preliminare impianti di ventilazione meccanica - scala 1:100;
- ✓ Elaborato n. 15: Particolare opere di urbanizzazione - scala 1:20 - 1:10;

- ✓ Elaborato n. 16: Cronoprogramma e schemi grafici - scala 1:1.000;
- ✓ Relazione Tecnica;
- ✓ Quadro tecnico economico finanziario;
- ✓ Relazione tecnico illustrativa, relazione di calcolo;
- ✓ Indagini idrogeologiche ed idrauliche - piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I) Torrente Strona - stesura Dicembre 2001 redatto dallo studio "Geotecnologie" di dott. Geol. Elio Vanoni, dott. Ing. Massimiliano Vanoni e dott. Ing. Andrea Riva;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Computo metrico;
- ✓ Computo metrico estimativo;
- ✓ Computo metrico estimativo aggiornamento del 9.11.2001;
- ✓ Analisi prezzi parcheggio interrato e opere esterne;
- ✓ Piano particellare di esproprio;
- ✓ Fascicolo tecnico informativo dell'opera;
- ✓ Schema mensile monitoraggio lavori - 1° fase;
- ✓ Relazione sulla gestione tecnico descrittiva economico finanziaria;

b. il progetto definitivo e le integrazioni presentate rispondono alle necessità della collettività e che quindi possono essere approvati;

c. tale opera rientra nella casistica del D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii.;

d. i piani di sicurezza ed il fascicolo informativo sono in corso di stesura, quest'ultimi saranno approvati con successivo atto Dirigenziale.

e. che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94 è l'ing. Gianni Tasso, attuale dirigente del settore area tecnica, come da provvedimento del Sindaco n. 110/2000 del 28.11.2000;

f. il progetto definitivo dovrà acquisire i seguenti pareri tecnici:

- ✓ C.R.O.P Regione Piemonte;
- ✓ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ✓ A.S.R. 12 di Cossato;

g. di avvalersi per le espropriazioni delle aree, del procedimento previsto e disciplinato dalla legge 22.10.1971 n.865 e ss.mm.ii.;

h. la Regione Piemonte ha approvato il piano di finanziamento per la realizzazione del parcheggio per un importo di £ 2.600.000.000, con determinazione dirigenziale n. 432 del 09.11.1998;

3) Di dare mandato al dirigente competente, di promuovere gli atti di espropriazione necessari per pervenire all'acquisizione delle aree occorrenti ai lavori.

4) Di riapprovare lo schema di contratto di concessione nello schema qui allegato quale parte integrante e sostanziale alla lettera "A".

SEm/em

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

 IL DIRIGENTE
Settore Area Tecnica
Rag. Gianni TASSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1', del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

 IL DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Rag. Roberto CISARO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Area Tecnica, Ing. Gianni TASSO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Rag. Roberto CISARO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

=====

All. A) alla deliberazione n. 110 del 29 APR. 2002

CITTA' di COSSATO

(Provincia di Biella)

COMUNE DI COSSATO - CODICE FISCALE N.: 83000070025;

..... - C.F. N.:

.....;

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE A COSTRUIRE E GESTIRE
UN PARCHEGGIO INTERRATO E RELATIVA SISTEMAZIONE
DELLA SOVRASTANTE PIAZZA SU AREA COMUNALE SITA IN
PIAZZA MERCATO COPERTO, COSSATO (BI) NONCHE' LA
GESTIONE DEI PARCHEGGI IN SUPERFICIE A PAGAMENTO.**

-----oOo-----

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno, addì, del mese di
....., alle ore in Cossato, nella Residenza
Comunale;-----

Avanti di me, Dott., Segretario Generale del
Comune di Cossato, come tale autorizzato a rogare il presente atto
in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Ente, sono
comparsi i Signori:-----

1) Ing. Gianni TASSO, nato a Genova il 17 marzo 1953, nella sua
qualità di Dirigente del Settore Area Tecnica del Comune di Cossato,
domiciliato, per la carica, presso la sede municipale di Piazza
Angiono il quale rappresenta l'Amministrazione Comunale in

appresso denominata "Comune", il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto e dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal provvedimento del Sindaco n. 81/2000 del 30.05.2000;-----

2) la ditta Signal park s.r.l. con sede in Verbania viale Sant'Anna n. 77, partita Iva 01171440033, in persona del Signor Ceglie Sergio, nato a Verbania il 7 marzo 1948, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Verbania viale Sant'Anna n. 77, quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in appresso denominato anche "Concessionario", costituito in data, con atto Notaio, tra la medesima e le ditte: Tecnobiemme s.r.l. con sede in Biella, via Vialardi di Verrone n. 1/C, partita Iva 01259280020 e Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Vigliano Biellese (BI) via D. Alighieri n. 35 partita Iva 00217910025;-
I componenti della cui identità personale, io Segretario Generale, sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, ai sensi dell'art. 48 della Legge 12 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato;-----

PREMESSO:

A) che il Comune di Cossato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1249 del 27/11/1989 e successiva ratifica del Consiglio Comunale n. 202 dello 01/03/1990 e successivi provvedimenti, ha adottato il Programma Urbano dei Parcheggi, ai sensi e per gli effetti della legge 24 marzo 1989, n. 122, ss.mm.ii.;-----

- B) che tale programma prevede, tra l'altro, in tempi e con modalità da definire, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo a un livello interrato ubicato in piazza mercato coperto;-----
- C) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110, in data 29.12.1999, è stato approvato il progetto preliminare per la concessione di un'area comunale, per la costruzione e la gestione del parcheggio interrato in piazza mercato in attuazione del citato Programma Urbano dei Parcheggi;-----
- D) che la Regione Piemonte ha approvato piano di finanziamento per la realizzazione del parcheggio per un importo di £ 2.600.000.000, con determinazione dirigenziale n. 432 del 09.11.1998;-----
- E) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 in data 09.10.2000, è stato riapprovato il suddetto progetto preliminare nonché il disciplinare d'oneri e lo schema di contratto di concessione;
- F) Che a seguito di esperimento di gara mediante licitazione privata, l'apposita commissione giudicatrice, nella seduta del 29 marzo 2001 ha determinato la graduatoria delle offerte ammesse alla gara, ponendo al primo posto l'unica offerta pervenuta e formulata dall'A.T.I. Signal Park S.r.l. (capogruppo) TECNOBIEMME S.r.l. e Scarlatta Umberto S.a.s., richiedendo alcune integrazioni;-----
- G) Con nota pervenuta in data 6 dicembre 2001 prot. n. 33759, facendo seguito ad alcuni incontri, sono pervenute le integrazioni richieste;-----
- H) che con determinazione dirigenziale n..... , del..... , è stato individuato quale "concessionario" in

seguito alle procedure previste dal bando di licitazione privata ed alle integrazioni fornite, l'A.T.I. Signal Park S.r.l (capogruppo) TECNOBIEMME S.r.l. e Scarlatta Umberto S.a.s., che ha presentato il progetto definitivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";-----

I) con la medesima determinazione dirigenziale di cui al punto che precede si e' proposto il nuovo schema sulla base del quale stipulare il presente contratto di concessione, modificato ed adattato in modo non sostanziale e congruamente con lo schema tipo a suo tempo approvato per conformarlo alle condizioni d'offerta;-----

L) che con deliberazione della Giunta Comunale n. del....., qui allegata quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", e' stato approvato il progetto definitivo di cui al punto H) che precede, unitamente allo schema della presente convenzione, come rivisto e modificato ai sensi del precedente punto I);-----

M) che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della gestione sono stati indicati dal Concessionario nella relazione sulla gestione tecnico descrittiva - economico finanziaria dell'intervento unita all'offerta nonché il programma dei lavori di costruzione accompagnato dalla relazione sui sistemi di controllo di progetto e di monitoraggio grafica dell'avanzamento dei lavori, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere "C" e "D";-----

N) che con il presente atto il Comune e il Concessionario intendono regolare i propri rapporti inerenti la concessione per la costruzione e la gestione dell'autorimessa e la costituzione di obblighi e vincoli sulla destinazione dei relativi box e/o posti auto, nonché per la concessione del servizio inerente la gestione di aree di parcheggio pubblico in superficie di proprietà comunale,-----

TUTTO CIO' PREMESSO,

la ditta concessionaria, nella persona del suo legale rappresentante sopra generalizzato, con il presente atto:-----

DICHIARA E SI OBBLIGA

CAPO I

GENERALITA'

art. 1) premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;-----

art. 2) oggetto del contratto di concessione

1. Il presente atto ha per oggetto:
 - i. la concessione per la costruzione nel sottosuolo di area di proprietà comunale di un parcheggio (nel seguito anche denominato "parcheggio del teatro") secondo il progetto definitivo approvato e allegato in fascicolo alla presente convenzione sotto la lettera "A", nonché la sistemazione della piazza sovrastante che resterà di proprietà Comunale e la sistemazione delle vie di accesso al parcheggio;

- ii. la concessione per la gestione del parcheggio realizzato , da parte del Concessionario, con tutti i ricavi a suo beneficio e tutte le spese a suo carico con la decorrenza e la durata stabilita nella presente convenzione.-----
 - iii. La concessione, decorrente dalla data del presente atto e per anni 30, del servizio inerente la gestione dei parcheggi in superficie a pagamento, con tutti i ricavi a suo beneficio e tutte le spese a suo carico, per un totale di posti auto non inferiore a 405, e comunque in numero necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'opera, dislocati e avviati in esercizio secondo la tabella allegata sotto la lettera "j".-----
2. La gestione dell'autorimessa comporta, in particolare:-----
- i. il godimento, secondo la disciplina del presente atto, di quella parte di autorimessa destinata ad uso pubblico a rotazione;---
 - ii. il godimento, secondo la disciplina del presente atto, di quella parte di autorimessa destinata ad uso privato; a tal fine, il Comune attribuisce al Concessionario il diritto di costituire prioritariamente a favore di residenti od operatori economici aventi sede in zona, scelti con la procedura di cui all'articolo 10, il diritto di superficie per la durata di 99 anni relativamente ai posti auto o box realizzati nella parte di autorimessa destinata ad uso privato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente atto;-----
 - iii. Al momento della scadenza della concessione, o qualora essa per qualsiasi ragione perda efficacia, il Comune ritornerà

nella piena disponibilità giuridica e di fatto di tutti quei posti auto o box relativamente ai quali il Concessionario non avrà costituito il diritto di superficie a favore di terzi, e ne potrà disporre a suo piacimento senza che al Concessionario sia dovuto alcun corrispettivo, rimborso od indennizzo salvo che la perdita di efficacia prima della scadenza non sia imputabile a colpa del Concessionario, nel qual caso il Comune sarà tenuto a corrispondere un equo indennizzo;-----

CAPO II

PARCHEGGIO INTERRATO - CAPITOLATO

art. 3) individuazione dell'area - consegna dell'area

1. L'area comunale oggetto della concessione di cui al precedente art. 2, risulta inserita all'interno dell'ambito specificatamente individuato nel bando pubblicato a cura del Comune per gli interventi in oggetto ed è illustrata negli estratti catastali e P.R.G.C. di cui alle tavola n. 4 del progetto preliminare e corrispondente all'estratto planimetrico allegato alla presente quale parte integrante alla lettera "E", comprendendo le particelle del Foglio del Catasto Terreni, Comune di Cossato (Cod.), Sezione, Partita
2. Detta area, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sarà consegnata dal Comune al Concessionario, per la parte in proprietà del Comune, con la redazione di apposito verbale, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'opera.-----

3. Le aree eventualmente oggetto di procedura espropriativa verranno consegnate dal Comune al Concessionario entro 30 giorni dalla data del decreto di occupazione d'urgenza o di altro atto qualsivoglia denominato che permetta l'esecuzione dei lavori previsti. Il Comune si impegna ad eseguire dette operazioni entro il termine di consegna di cui al comma 2.-----
4. La parte in superficie ritornerà in piena disponibilità comunale in seguito al collaudo dell'opera e ultimate le predisposizioni esterne di cui al progetto esecutivo.-----

art. 4) disponibilità dell'area in diritto di superficie

1. Per consentire la realizzazione del parcheggio e la relativa gestione, il Comune con il presente atto costituisce, a favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie sul sottosuolo dell'area di cui all'articolo 3 a far data dalla consegna dell'area per i terreni di cui all'art. 3, comma 2 e a far data dall'effettiva intestazione della proprietà a favore del comune per gli immobili di cui all'art. 3, comma 3. -----
2. Essendo il Concessionario un'Associazione Temporanea di Imprese, si precisa che il diritto di superficie:-----
 - i. per la parte di uso pubblico e' costituito in capo all'impresa mandataria e si estingue alla scadenza della concessione di gestione prevista, salvo proroghe, decorsi anni 30 (trenta) dalla data di consegna di cui all'articolo 3, comma 2;-----
 - ii. per la parte destinata all'uso privato sara' costituita in capo alle imprese mandanti ovvero alla società di progetto che le

imprese mandanti si riservano di costituire ai sensi del successivo articolo 45 e si estingue decorsi anni 99 (novantanove) dalla data di consegna di cui all'articolo 3 comma 2.-----

art. 5) durata della concessione e proprietà delle opere

1. La durata della concessione riguarda sia la costruzione che la gestione del parcheggio nel sottosuolo. Pertanto, giusta la previsione di consegna dell'area di cui al precedente articolo 3 comma 2 e salvo proroghe per interruzioni della costruzione o del servizio **per cause non dipendenti dal Concessionario** e debitamente autorizzate o revoca per motivi previsti dal presente atto, la concessione si intende globalmente valida ed efficace a decorrere dalla data del presente atto e per anni 30 (trenta) dalla data di consegna di cui all'articolo 3 comma 2, come indicato nel piano finanziario allegato alla presente sotto la lettera "F".-----
2. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal Concessionario e dai suoi aventi causa nella struttura di cui all'oggetto e per la finalità della gestione della sosta e del ricovero di automezzi sono, durante la vigenza della concessione, di proprietà del Concessionario in quanto accessori dell'edificio oggetto di proprietà superficiaria; essi, così come l'edificio, diventeranno "de jure" di piena proprietà comunale al momento delle scadenze dei suddetti diritti di proprietà superficiaria.-----

3. Tutti gli oneri per eventuali frazionamenti e accatastamenti dell'immobile edificato sono a carico del Concessionario e dovranno essere adempiuti prima dell'avvio della gestione della struttura.-----
4. Alla scadenza della concessione di gestione, il Comune gestirà i servizi nelle forme e con le priorità di cui al titolo V del T.U. 267/2000. Nel caso in cui, a detto tempo, il Comune si determinasse a gestire i servizi mediante concessione a terzi, la società di gestione di cui al precedente articolo 2 potrà esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni con altri eventuali offerenti. -----

art. 6) caratteristiche dell'intervento

1. Il parcheggio deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato, in premessa indicato, per un totale massimo di 177 posti auto a rotazione e n. 16 box ad uso privato.
2. Le opere oggetto del presente contratto sono destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto definitivo approvato, allegato alla presente sotto la lettera "A" e costituito dai seguenti elaborati tecnici :-----
 - i. relazione descrittiva dei criteri progettuali, illustrante le caratteristiche prestazionali, tecniche ed ambientali, nonché l'inserimento dell'opera sul territorio;-----
 - ii. relazione specifica di verifica ai termini ed agli standard previsti dalla legge 24.03.1989, n. 122, ss.mm.ii.;-----
 - iii. relazione geologica;-----

- iv. relazione di verifica geotecnica e di calcolo strutturale delle opere in conglomerato, cementizio armato normale e precompresso;-----
- v. relazione descrittiva di tutti gli impianti tecnologici e delle soluzioni tecnologiche adottate;-----
- vi. disegni, (piante, sezioni) nelle opportune scale, descrittivi delle caratteristiche delle strutture in elevazione e in fondazione con i principali dettagli costruttivi;-----
- vii. disegni architettonici (piante, sezioni, prospetti, prospettive), in scala adeguata, descrittivi dell'opera;-----
- viii. disegni (piante, sezioni, schemi) di tutti gli impianti tecnologici previsti e della loro connessione con le reti esterne;-----
- ix. disegni (piante, sezioni, schemi) delle opere di sicurezza, delle vie di fuga e del sistema di segnalamento e tele controllo;-----
- x. progetto di illuminazione del sito, corredato da studio illuminotecnico;-----
- xi. capitolato tecnico da cui emergano le caratteristiche dei materiali scelti;-----
- xii. computo metrico estimativo;-----
- xiii. schema delle fasi operative con cronoprogramma e diagramma di Gantt;-----
- xiv. piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996, ss.mm.ii;-----
- xv. fascicolo informativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 494/1996, ss.mm.ii;-----

xvi. disegni (piante, sezioni, prospetti) in scala adeguata della sistemazione delle vie Trento, Mercato e degli innesti sulla piazza Mercato della via Lamarmora compresi i sottoservizi; Il Concessionario, non appena il progetto definitivo avrà ottenuto tutte le necessarie approvazioni e pareri da parte degli Enti competenti, ed in particolare il parere di conformità da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Biella, quello del C.R.O.P. Piemonte, se dovuto, e della A.S.L. 12 di Cossato, dovrà presentare il progetto esecutivo.-----

3. Qualsiasi modifica al progetto dovuta alla presentazione dello stesso agli organi deputati alla formulazione dei pareri suindicati, non potrà comportare oneri aggiuntivi al concedente, restando invariabili i patti di concessione.-----
4. Qualsiasi modificazione al progetto definitivo presentato in sede di offerta deve essere autorizzata dal Comune, su istanza motivata del Concessionario.-----

art. 7) progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva affidata al Concessionario dovrà essere elaborata in accordo con l'Amministrazione e gli uffici tecnici del Comune, conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto definitivo richiamato in premessa entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. E' ammessa deroga al termine suindicato unicamente nel caso in cui, per fatto non imputabile all'inerzia od alla negligenza del concorrente vincitore,

i pareri necessari alla realizzazione dell'opera e da allegare al progetto esecutivo non siano pervenuti entro i prescritti 90 giorni.-

2. Il Concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la costruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto del presente atto.-----
3. Il progetto esecutivo sarà costituito dagli elaborati previsti dall'art. 16 della legge 109/1994 e ss.mm.ii., e, oltre ed a maggior specificazione del livello di dettaglio progettuale già raggiunto in sede di progettazione definitiva, **dovrà contenere i medesimi elaborati di cui al precedente articolo 6, sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.**-----
4. Dovranno inoltre essere presentati alla stazione appaltante i seguenti elaborati:-----
 - i. capitolato descrittivo;-----
 - ii. computo metrico estimativo di dettaglio esecutivo;-----
 - iii. analisi prezzi unitari;-----
 - iv. elenco prezzi unitari;-----
 - v. tutti gli elaborati, i calcoli e le relazioni necessari per la denuncia di nuove opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, presso i competenti uffici, ex lege 1086/1971, ss.mm.ii;-----

vi. cronoprogramma indicativo delle fasi di lavorazioni che devono svolgersi simultaneamente, di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 494/1996, ss.mm.ii., verificato secondo lo schema di Gantt.-----

5. Gli interventi oggetto del presente contratto saranno attuati in conformità del programma costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal concedente.-----
6. Il Comune si riserverà il diritto di ordinare, in sede di approvazione della progettazione esecutiva, eventuali modifiche e/o integrazioni del progetto medesimo mantenendo comunque inalterato l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione.-----

art. 8) esecuzione delle opere

1. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati, di cui ai precedenti artt. 6 e 7.-----
2. Prima dell'inizio dei lavori occorrerà procedere alla verifica delle strutture limitrofe, mediante la presentazione alla stazione appaltante di una perizia statico - strutturale che tenga conto dei possibili dissesti in atto presso le medesime e determini le condizioni di sicurezza aggiuntiva specie con particolare riferimento ai piani fondali delle edificazioni esistenti.-----
3. Su espressa volontà dell'Amministrazione comunale, il cantiere dovrà essere delimitato con una cesata di tipo continuo, a pannelli opachi riportanti la raffigurazione di larga massima a

- colori dell'opera che si sta eseguendo, secondo le indicazioni e le scelte della stazione appaltante.-----
4. Non possono essere apportate dal Concessionario varianti di sorta, senza la preventiva approvazione del Comune.-----
 5. Il direttore dei lavori dovrà essere nominato dal Concessionario concordando la scelta con l'Amministrazione, fermo restando che tutti gli oneri ed i compensi professionali saranno a carico del Concessionario medesimo.-----
 6. I lavori dovranno essere contabilizzati ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici.-----
 7. Il Concessionario, anche durante l'esecuzione delle opere, è tenuto ad apportare, su richiesta del Comune, e senza alcun onere per quest'ultimo, quelle varianti, rispetto al progetto approvato, che non comportino sostanziali modifiche né alle previsioni tecniche né a quelle economico finanziarie che si rendano utili per introdurre migliorie al progetto.-----
 8. Gli oneri per lo spostamento ed il ripristino dei servizi a rete, presenti nel sottosuolo e soprassuolo nell'area di intervento, sono interamente a carico del Concedente.-----
 9. Tutte le opere previste dal presente contratto devono essere completate entro anni 2 (DUE) solari dalla data di consegna dell'area.-----
 10. L'ultimazione delle opere deve risultare da apposita certificazione redatta dal Direttore dei Lavori e sulla quale il Comune, attraverso i propri uffici, si riserva il controllo.-----

11. L'opera deve essere agibile e funzionale in ogni sua parte entro 30 (TRENTA) giorni dall'ultimazione. Il comune si impegna a rilasciare entro tale termine le autorizzazioni e/o certificazioni di propria competenza eventualmente necessarie.-----
12. A tal fine il Concessionario deve provvedere in tempo a sua cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità.-----
13. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nel presente contratto, previa diffida ad adempiere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti per l'ultimazione dei lavori o per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo di costruzione per i primi 60 giorni.-----
14. Dopo il sessantesimo giorno, il Comune può procedere all'escussione della garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 40 per la parte corrispondente alla penale maturata, fatto salvo il diritto alla successiva escussione delle somme necessarie per il completamento dell'opera e di quanto altro dovuto al Comune, in seguito alla revoca della Concessione che potrà essere attuata, senza ulteriore diffida, ai sensi dell'art. 38.-----
15. Il Comune resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e i detti soggetti, senza che mai si

possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.-----

16. Il Concessionario inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative contrattuali e di legge in materia previdenziale e assicurativa ed in particolare i disposti dell'art. 31 della legge 109/94 e ss.mm.ii.-----

17. Il Concessionario dovrà fornire, periodicamente od almeno con scadenza bimestrale, a partire dalla data di inizio dei lavori, un quadro informativo sul reale avanzamento dei lavori di costruzione dell'opera dimostrando il rispetto del diagramma di Gantt allegato al progetto definitivo dell'opera.-----

18. Dovranno essere inoltre, forniti dal Concessionario, con le medesime scadenze, i programmi di completamento dei lavori, corredati dalle necessarie dimostrazioni della possibilità di mantenimento del termine contrattuale di ultimazione delle opere.

19. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperasse a quanto previsto riguardo il progetto definitivo, il Comune, previa diffida, potrà far predisporre i documenti richiesti da un tecnico di sua fiducia. In quest'ultimo caso la spesa relativa sarà a carico del Concessionario ed incamerata direttamente dalla cauzione di cui all'art. 40 del presente atto.-----

20. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il controllo, per mezzo di propri uffici, sia nella fase di costruzione che di gestione.-----

art. 9) appalto a terzi

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 109/1994 e ss.mm.ii. è fatto obbligo all'impresa concessionaria di appaltare a terzi una percentuale minima dei lavori di concessione pari al 40%.-----
2. Il Concessionario per l'affidamento di tali lavori è obbligato a seguire le procedure di cui alla legge 109/94 e ss. mm. e ii., ovvero può affidare i lavori ad imprese controllate espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione delle rispettive quote di lavori da eseguire.-----
3. Il Concessionario prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo della società.-----
4. I soggetti terzi aggiudicatari di lavori dovranno possedere i requisiti previsti dalla Legge per la natura e l'importo delle opere da realizzare.-----
5. Il Concessionario dovrà inoltre rispettare i contenuti dell'art. 34 della legge 109/94 e ss.mm.ii, in combinato disposto con l'art. 18 della legge 55/1990.-----
6. Tutti gli affidamenti a terzi dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal Comune.-----

art. 10) criteri di assegnazione e vincoli di utilizzo dei posti auto

1. Il Concessionario potrà destinare ad uso privato non più del 9 % dei posti auto o box, mediante la costituzione, in favore di terzi, con le modalità che seguono, del diritto di superficie di tali posti

auto o box; la costituzione della proprietà superficaria dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:-----

- i. per i residenti, massimo 2 posti auto o box per il medesimo richiedente o gruppo familiare;-----
 - ii. per le attività economiche, massimo 2 posti auto o box per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento dei locali in cui si svolgono le attività economiche;-----
 - iii. i posti auto e/o box ceduti ad uso privato, non potranno essere utilizzati per altro scopo;-----
2. Il restante 91 % verrà destinato a parcheggio pubblico a rotazione.-----
3. I criteri di cui al comma 1 avranno validita' di mesi sei a far data dalla pubblicazione di cui al successivo art. 12 comma 1. Trascorso detto termine e restando inassegnati box o posti auto per mancanza di interesse dei soggetti di cui alle lettere i. e ii., dette unita' immobiliari potranno essere liberamente trasferite senza vincoli per il concessionario, salvo quanto previsto dalla precedente lettera iii.-----

**art. 11) trasferimenti della proprietà superficaria
di posti auto o box**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare ed accettare il rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'art. 10 in occasione di ogni costituzione di proprietà superficaria ed in ogni momento della vigenza del presente atto.-----

2. Inoltre il Concessionario si obbliga ad inserire negli atti di costituzione della proprietà superficiale di posti auto o box ad uso privato l'espressa ed analitica menzione di:-----
 - i. tutti gli obblighi assunti dal Concessionario verso il Comune in forza del presente atto, con contestuale accollo degli stessi da parte di ogni avente causa;-----
 - ii. il regolamento condominiale, ove siano stabiliti diritti e doveri, in forza del presente atto, dei proprietari superficiali di posti auto o box in ordine alla gestione e manutenzione del bene, nonché i vincoli relativi alla sua destinazione d'uso.-----
3. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce, ai sensi dell'art. 1456 C.C., legittimo motivo di risoluzione automatica del presente atto.-----

art. 12) prezzo di cessione

1. Il Concessionario potrà costituire la proprietà superficiale dei posti auto o box di cui al precedente art. 10 al prezzo di prima cessione non superiore a lire 30.000.000 per posto auto a datare dall'inizio dei lavori del parcheggio solo a seguito di avviso pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio e presso i giornali locali.-
2. Per le cessioni successive il prezzo sarà corrispondente a quello di prima cessione aggiornato con gli indici ISTAT annuali.-----
3. Il proprietario superficiale del posto auto o box per le cessioni successive alla prima dovrà richiedere l'Autorizzazione a vendere al Comune che potrà esercitare il diritto di prelazione.-----

**art. 13) modalità e condizioni specifiche di gestione del
parcheggio pubblico**

1. Non meno del 91 % dei posti auto e/o box ricavabili dal costruendo parcheggio sono destinati ad uso pubblico a rotazione, di cui non più del 40% potranno essere assegnati ad abbonamento con priorità per i residenti e gli operatori commerciali dell'area che ne fanno richiesta.-----
2. Il parcheggio deve poter essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta e che accetti di corrispondere la tariffa di parcheggio prevista.-----
3. La capienza del parcheggio, per la parte indicata ad uso pubblico a rotazione, può essere così destinata:-----

per sosta breve con biglietto orario e/o giornaliero	minimo 60 % del numero di posti auto a rotazione, pari a n. 120
per sosta sistematica di lunga durata, con abbonamenti mensili	massimo 40% del numero di posti auto a rotazione, pari a n. 40

4. Resta inteso che la eventuale destinazione di posti-auto agli abbonati non consente la riserva del singolo posto auto, ma il suo reperimento nell'ambito del parcheggio.-----
5. Il parcheggio deve essere dotato di apposite attrezzature automatiche che consentano:-----
 - i. il controllo degli ingressi e delle uscite;-----

- ii. l'esazione della tariffa sia in forma manuale che automatica con emissione di ricevuta a richiesta; -----
 - iii. la vidimazione degli abbonamenti; -----
 - iv. la registrazione delle presenze.-----
 - v. Tali attrezzature dovranno avere le caratteristiche e le prestazioni specificate nell'apposito capitolato allegato al presente atto sotto la lettera "G" e facente parte del progetto definitivo.-----
6. Il parcheggio dovrà inoltre essere dotato di:
- i. segnalazioni luminose per "posti liberi"/"completo" (anche semaforico);-----
 - ii. quadro digitale con segnalazione di posti liberi;-----
 - iii. videocamere a circuito chiuso per il controllo ad ogni piano;----
 - iv. impianto di segnalazione di allarme;-----
7. Il parcheggio deve usufruire di adeguato personale di custodia commisurato al numero dei posti auto ed al grado di automatizzazione delle attrezzature di gestione e controllo del parcheggio.-----
8. L'utilizzo del parcheggio da parte degli utenti è disciplinato da apposito Regolamento che viene allegato al presente atto sotto la lettera "H".-----
9. Il Concessionario applicherà per l'uso del parcheggio le tariffe indicate in sede di offerta e riportate nel prospetto allegato sotto la lettera "I".-----

10. Le tariffe di cui sopra saranno soggette ad un aggiornamento programmato per i periodi e con i valori di cui al medesimo prospetto. Successivamente, sarà applicato un aggiornamento automatico rapportato all'Indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati nella provincia di Biella, rilevato dall'Ufficio Regionale ISTAT, sulla base della procedura esplicitata nel progetto di gestione facente parte dell'offerta presentata per l'aggiudicazione della concessione e riportata nel documento allegato sotto la lettera "D". -----
11. In ogni caso le tariffe, o eventuali altre misure compensative, dovranno risultare adeguate ad assicurare l'equilibrio della gestione nei termini di cui al piano finanziario allegato al presente atto sotto la lettera "F". -----
12. Per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento al CAPO III che riporta la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in superficie.-----

art. 14) responsabilità

1. Il Concessionario assume la piena responsabilità circa la completezza e la veridicità delle risultanze degli studi degli accertamenti effettuate in sede progettuale. -----
2. Ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti dei terzi derivante a qualsiasi titolo, contrattuale o extracontrattuale, da attività svolte in esecuzione ed a seguito della Concessione di cui al presente atto, è a carico del Concessionario, rimanendo il Comune del tutto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di

fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal Concessionario con i terzi.-----

3. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che deriveranno, in qualsiasi momento e modo, da attività svolte in esecuzione ed a seguito del presente atto.-----

art. 15) collaudo dei lavori

1. I lavori previsti nel presente contratto sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e definitivo, in corso d'opera e finale, a cura dei collaudatori nominati dall'Amministrazione Comunale:-----
2. Sono a carico del Concessionario anche tutti gli oneri relativi alla denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, presso i competenti uffici.-----
3. Nella commissione di collaudo finale delle opere sarà nominato anche un rappresentante per la Regione Piemonte dalla stessa indicato.-----
4. I Collaudatori dovranno, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare esplicitamente di non avere in alcun modo, direttamente o indirettamente, preso parte alla progettazione od all'esecuzione dell'opera, di non avere in corso rapporti professionali o di altro genere con le imprese realizzatrici dell'intervento oggetto del collaudo.-----

5. I Collaudatori hanno la facoltà di accedere in qualunque momento al cantiere, di assistere ai lavori, di ordinare prove, di effettuare controlli, misurazioni, contestazioni e accertamenti di qualsiasi natura sui lavori, fermo restando l'obbligo del Concessionario di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti per l'espletamento dell'incarico.-----
6. Il Collaudatore finale provvede, altresì, all'emissione del certificato del collaudo finale provvisorio, con facoltà di ordinare al Concessionario di provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare tutti i difetti e vizi risultanti dal collaudo.-----
7. Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo ai sensi dell'art. 28 della legge 109/94 e ss.mm.ii..-----
8. Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni.-----
9. Le osservazioni e i rilievi del Collaudatore sono comunicati al Concessionario al quale in ogni caso compete la scelta delle soluzioni più idonee, sotto il profilo tecnico-economico, con le conseguenti responsabilità.-----
10. La vigilanza esercitata dal Comune non esonera il Concessionario dalla responsabilità della perfetta esecuzione delle opere e gestione e manutenzione delle stesse, dalla scrupolosa osservanza delle buone regole d'arte, nonché della responsabilità sulla qualità dei materiali impiegati.-----

11. Le opere realizzate in dipendenza del presente atto sono soggette inoltre a collaudo statico ai sensi della Legge del 05.11.1971, n. 1086, a cura di collaudatori aventi i requisiti di legge.-----

12. Il collaudo statico dovrà essere effettuato, compresa l'emissione del relativo certificato, entro 60 giorni dalla data di completamento della struttura con la copertura dell'edificio, ai sensi del D.P.R. 425/1994, previa comunicazione della data prevista per l'ultimazione degli stessi da parte del Concessionario, mentre il collaudo definitivo di tutte le opere dovrà essere concluso comunque entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori.-----

13. Tutte le spese di collaudo, compresi i compensi dei Collaudatori, sono a carico del Concedente. Il Concessionario è obbligato a provvedere - a sua cura e spese - ad eliminare tutti i difetti e vizi che risultassero dal collaudo, ed anche successivamente, secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile.-----

art. 16) oneri di manutenzione

1. Durante tutto il periodo di durata della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio oggetto del presente atto, secondo il piano di manutenzione previsto dal bando e allegato all'offerta, in modo di consegnare al Comune, alla scadenza della Concessione, l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento. La manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere sovrastanti la soletta di copertura (pavimentazione, verde, elementi di arredo, illuminazione pubblica, segnaletica,) dovrà essere eseguita a spese del concedente così come eventuali opere di manutenzione su via Trento, Mercato e Lamarmora nel tratto oggetto di intervento da parte della ditta vincitrice, ad esclusione delle attrezzature ed opere connesse alla istituzione dei parcheggi a pagamento.-----

2. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti i canoni diretti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi.-----
3. Eventuali infiltrazioni d'acqua nella struttura sottostante, dovuta ad una non corretta esecuzione delle impermeabilizzazioni, saranno imputabili al Concessionario e la riparazione sarà a totale carico di quest'ultimo, anche qualora il fenomeno si verificasse per vetustà delle membrane impermeabilizzanti.-----
4. Restano a carico del Concessionario:-----
 - i. le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in superficie a diretto servizio del parcheggio interrato quali le scale di uscita, le rampe di accesso, le bocche di areazione e tutto quanto strettamente connesso al servizio sottostante.-----
 - ii. le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate per il parcheggio a pagamento nelle zone limitrofe l'area d'intervento così come riportate nel progetto definitivo, nonché la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale connessa come riportato all'art. 20.-----

iii. Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Comune provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario.-----

art. 17) traffico veicolare e pedonale

1. Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale.-----
2. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque concordati preventivamente con il Comune, ufficio Viabilità e Polizia Municipale.-----
3. Il Concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese tutti gli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico, compresa tutta la segnaletica stradale, in relazione ai lavori oggetto del presente contratto in conseguenza anche alla transitoria situazione viabilistica che si verrà a creare nel corso dei lavori.-----

CAPO III

GESTIONE DEI PARCHEGGI SU AREE COMUNALI

art. 18) oggetto

1. Il presente capo ha per oggetto la gestione, da parte del Concessionario , dei parcheggi pubblici in superficie e a pagamento istituiti su aree comunali ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, che saranno attivati nella misura e nei tempi di cui al prospetto allegato sotto la lettera "J".-----
2. Le variazioni delle zone di parcheggio a pagamento sono regolamentate all'articolo 23.-----

art. 19) durata della concessione di gestione del servizio

1. Il Concessionario gestirà il servizio dalla data di stipula della presente convenzione e per una durata pari ad anni 30 (trenta).---
2. Qualora la data di scadenza della concessione di cui al presente capo fosse anteriore rispetto alla data di scadenza della concessione di cui al parcheggio del teatro - art. 5 che precede - il Concessionario avra' facolta' di chiederne una proroga, onde uniformare detti termini, tramite lettera raccomandata A.R. entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza.-----
3. Per la proroga di che trattasi il Concessionario corrispondera' al Comune un ulteriore canone, calcolato come segue:-----

$$CCCUA*PS/PT/12*n$$

dove:

- CCCUA=canone di concessione al Comune ultimo anno;
- PS=posti parcheggio in superficie;
- PT=posti parcheggio totali;
- n=numero di mesi di proroga.

4. Il canone dovrà essere versato unitamente al canone di cui all'art. 36, con le modalità e le scadenze ivi previste. -----

Art. 20) Allestimento delle aree di sosta

La provvista, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di controllo ed esazione, nonché la provvista, l'installazione della segnaletica verticale così come la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale competono al Concessionario.-----

art. 21) orario di sosta a pagamento

Il servizio di parcheggio a pagamento nelle zone a tale scopo destinate, verrà espletato, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore:-----

-----08.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30-----

zona esterna (sia per il primo che per il secondo lotto di parcheggi a pagamento in superficie);-----

-----08.00 - 20.00-----

parcheggio interrato di Piazza Mercato.-----

art. 22) tariffe

1. Il Concessionario per la sosta oraria e per abbonamenti applicherà il regime tariffario ed accetterà i mezzi di pagamento riportati nello specifico quadro allegato sotto la lettera "I".-----
2. Le tariffe saranno soggette ad un aggiornamento programmato per i periodi e con i valori di cui al medesimo prospetto. Successivamente, sarà applicato un aggiornamento automatico rapportato all'Indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati nella provincia di Biella, rilevato dall'Ufficio Regionale ISTAT, sulla base della procedura esplicitata nel progetto di

gestione facente parte dell'offerta presentata per l'aggiudicazione della concessione e riportata nel documento allegato sotto la lettera "D".-----

3. In ogni caso le tariffe, o eventuali altre misure compensative, dovranno risultare adeguate ad assicurare l'equilibrio della gestione nei termini di cui al piano finanziario allegato al presente atto sotto la lettera "F".-----

art. 23) variazioni delle aree, e degli orari

1. Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi dell'anno complessivamente non superiori a gg. 20 i tempi di sosta e la superficie delle aree destinata a parcheggio a pagamento, senza prevedere misure compensative nei confronti del Concessionario.-----
2. Qualora la variazione della superficie delle aree sia permanente, si dovranno rivedere le condizioni di gestione del parcheggio collegate al piano finanziario d'offerta, ricercando nuove forme di introiti per la società concessionaria che le garantiscano l'iniziale equilibrio finanziario.-----
3. Il Comune, con ordinanza motivata del Sindaco, si riserva la facoltà di ampliare l'orario di cui all'articolo 21, nei casi in cui si renda necessario razionalizzare il regime della sosta a pagamento o perseguire l'equilibrio della gestione economico-finanziaria della concessione.-----

4. Il Comune si riserva, per non più di dieci giorni nell'arco di un anno, la facoltà di utilizzare, in particolari circostanze da determinare con ordinanza sindacale, tutte o parte delle zone destinate al parcheggio a pagamento in superficie senza prevedere misure compensative nei confronti del Concessionario.

art. 24) occupazione degli stalli di sosta

Per usufruire delle aree di parcheggio a pagamento, gli utenti dovranno procedere come segue:-----

- i. nei parcheggi serviti da parcometri, posteggiare il proprio autoveicolo entro l'apposito spazio delimitato a terra introducendo nell'apposita fenditura dell'apparecchio posto nelle vicinanze ed adeguatamente segnalato, monete di diverso taglio o tessere magnetiche prepagate, fino al raggiungimento dell'importo previsto; l'utente ritirerà il relativo scontrino-ricevuta e lo apporrà in modo visibile all'interno dell'auto, sul cruscotto anteriore e rivolto verso l'esterno per consentire una agevole lettura da parte degli addetti al controllo, al fine di risultare in regola. -----
- ii. l'utente potrà recarsi presso i rivenditori autorizzati ad acquistare parking voucher (tessere gratta e sosta) le cui tariffe saranno modulate di mezz'ora in mezz'ora, compilarle ed esporle nel cruscotto dell'auto in posizione ben visibile.-----

art. 25) servizio di sorveglianza

1. Il Comune affida al Concessionario per tutto il periodo della concessione, la sorveglianza delle aree comunali adibite alla

sosta al fine di agevolare l'utenza nell'utilizzazione corretta degli impianti.-----

2. Il Concessionario è tenuto ad adibire alla sorveglianza un adeguato numero di addetti. -----

art. 26) addetti al controllo

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza dei parcometri e, previo provvedimento da parte del Sindaco, avranno anche funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, come previsto dall'art. 157 comma 5,6,8, del vigente Codice della Strada; la procedura sanzionatoria, nonché l'organizzazione ed il controllo di tale servizio, e la formazione, saranno di competenza del Comando di Polizia Municipale.-----
2. Agli stessi soggetti possono essere delegate le funzioni di accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, 15° comma e art. 157, commi 5 e 8, del Codice della Strada.-----
3. Gli incaricati dovranno trovarsi sempre in divisa, dotata di contrassegno e tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile, curare la propria presenza e rispondere cortesemente a qualsiasi informazione venga loro richiesta.-----
4. Non potranno essere dotati del distintivo previsto dal 5° comma del citato art. 12 del C.d.S.-----

Per tutto quanto non espressamente citato vale il C.d.S. e la circolare del Ministero dell'Interno 300/A/55042/110/26 datata 17/08/98.-----

art. 27) assicurazione

Il Concessionario del servizio dei parcheggi di cui al presente atto, dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura dei rischi per danneggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi R.C..-----

art. 28) fornitura ed installazione attrezzature

1. Il controllo della durata della sosta avverrà mediante parcometri elettronici tipo Horoparc DG4S o di modello più recente, alimentati a pila o con allacciamento alla rete elettrica, che prevedono l'inserimento di monete di diverso taglio o di tessere prepagate.-----
2. Il Concessionario potrà installare soltanto parcometri in possesso dell'omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici.---
Il numero e la dislocazione dei parcometri e' indicato nel prospetto allegato sotto la lettera "K".-----

art. 29) tessere prepagate e parking vaucher

Il Concessionario ha l'onere di dotarsi di un congruo numero di tessere prepagate e parking vaucher, garantendone sempre all'utenza la fornitura; a tale scopo essa potrà avvalersi di rivendite tramite pubblici esercizi, che dovranno essere espressamente indicati alla civica amministrazione e dalla medesima autorizzati. -----

art. 30) pubblicità

Con l'avvio del servizio il Concessionario si farà carico di pubblicizzare mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato, con le relative tariffe ed orari, le modalità di

fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto delle tessere prepagate e parking vaucher, indicandone i punti di vendita.-----

art. 31) installazione dei parcometri

Della scelta dei siti ove collocare i parcometri dovrà essere tempestivamente informato il Comando di Polizia Municipale e il Servizio Viabilità, cui spetterà di disporre le modifiche più opportune per motivi di viabilità ed armonizzazione con il contesto cittadino, sentito il settore urbanistica per quanto di sua competenza.-----

CAPO IV

CONDIZIONI FINALI

art. 32) Rapporti di lavoro e trattamento economico accessorio

1. Il Concessionario nella gestione del servizio può adibire personale proprio ovvero affidarne l'esecuzione a terzi sempre assicurando un adeguato presidio di assistenza agli utenti.-----
2. Per l'attività di controllo di cui al precedente articolo 26, che include la possibilità di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 7, 15° comma, e articolo 157, 5° e 8° comma, del Codice della Strada, il Concessionario è tenuto ad utilizzare personale proprio. A titolo di espressa deroga alla norma precedente, sollecitata dal Comune, il Concessionario può affidare il suddetto servizio a Cooperative Sociali regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituite presso l'Assessorato Regionale all'Assistenza Sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, della L.R. 9 giugno 1994 n. 18 e

della Circolare del P.G.R. 4 aprile 1995 n. 10/ASS, al fine di contribuire alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.-----

3. Tutti gli addetti al servizio dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e delle altre norme del settore in materia di igiene ed infortuni sul lavoro.-----
4. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la retribuzione del personale alle sue dirette dipendenze, ivi compresi assegni, indennità contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e per contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza.-----

Art. 33) Tributi e canoni di imposizione comunale

1. La costruzione del parcheggio, costituendo a tutti gli effetti un'opera di urbanizzazione, ai sensi della legge 122/89, non è gravabile del contributo di concessione di cui all'art. 3 della legge 10/77 ne' da altri oneri di imposizione comunale aventi analoga natura.-----
2. La costruzione e la gestione del parcheggio interrato, costituendo un servizio pubblico nella quale il Concessionario è sostituto del Comune, non e' soggetta ad alcun canone per occupazione di area pubblica od a altri gravami fiscali, fatto salvo quanto dovuto,

ai sensi delle vigenti norme di contratto, legge e di regolamento, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue o altra tariffa o canone relativo ai servizi erogati dal Comune, o direttamente o tramite terzi.-----

3. La gestione della sosta su aree pubbliche, costituendo un servizio pubblico nella quale il Concessionario è sostituto del Comune, non è soggetta ad alcun gravame fiscale (tributi o canoni) di imposizione comunale.-----
4. Il servizio di spazzamento delle aree comunali adibite a parcheggio rimane a carico del Comune.-----

34) assicurazioni e autorizzazioni

1. Il Concessionario deve stipulare, all'attivazione dell'impianto, a propria cura e spese, contratti di assicurazione contro i danni da incendio, scoppio, furto e da qualsiasi altro evento, compresi gli eventi e le cause di cui agli artt. 1990 e 1906 C.C.. Sia relativamente agli impianti, attrezzature, dotazioni e quanto altro annesso e connesso al complesso, sia verso i terzi, anche per le autovetture da questi depositate.-----
2. L'assicurazione di cui sopra deve essere stipulata per una somma pari al costo di costruzione, valore che deve essere aggiornato ogni quinquennio in base agli indici ISTAT con tutte le conseguenti variazioni.-----
3. In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, il valore delle cose assicurate aumentasse,

il Concessionario, s'impegna a comunicarlo all'Ente assicuratore per le conseguenti variazioni di polizza.-----

4. Il Concessionario inoltre deve munirsi di tutte le autorizzazioni richieste dalle leggi vigenti per l'esercizio del parcheggio.-----
5. Dovrà inoltre essere stipulata idonea polizza assicurativa che copra i rischi di esecuzione di qualsiasi natura connessi con la costruzione del parcheggio interrato , ai sensi dell'art. 30 comma 3 della legge 109/94 e ss.mm.ii.-----

art. 35) corrispettivo della concessione - prezzo

1. Oltre alla gestione del servizio di parcometro a pagamento, il Concessionario è beneficiario del contributo previsto dall'art. 4, comma 2, punto b) della legge 122/89 assegnato dalla Regione Piemonte al Comune per la realizzazione del parcheggio sotterraneo.-----

(1) La Regione ha inserito l'intervento al n° 46 dell'elenco allegato alla Determinazione dirigenziale n° 432 del 09.11.1998 per il finanziamento pari a Euro 10.329,14 (£ 20.000.000) = , ed in ogni caso per un importo massimo pari a Euro 1.342.787,93 (£ 2.600.000.000).-----

2. Il contributo verrà erogato annualmente al Comune a partire dalla data di inizio lavori per cinque anni e sarà direttamente proporzionale ai posti di parcheggio pubblico a rotazione previsti dal progetto definitivo allegato al presente atto e comunque fino ad un massimo di Euro 1.342.787,93 (L. 2.600.000.000). Il Comune provvederà a devolvere al Concessionario la parte di

contributo di pertinenza, pari al contributo regionale decurtato, per ciascuna rata, dell'importo degli oneri sostenuti dal Comune e parimenti finanziati. L'ammontare complessivo del contributo sarà comunque pari al 50% dell'importo totale dei lavori previsti nel progetto preliminare e pertanto pari a Euro 1.084.559,49 (L. 2.100.000.000).-----

3. Non saranno dovuti gli interessi moratori o legali qualora il pagamento, per cause non imputabili al Comune, non venga erogato nei termini suddetti.-----
4. L'erogazione della prima rata da parte della Regione, è disposta a seguito della richiesta del Comune corredata dalla certificazione attestante l'approvazione dei progetti, il possesso di tutte le autorizzazioni e nulla osta previste dalle leggi, l'assicurazione dei lavori e il loro effettivo inizio.-----
5. L'erogazione delle successive rate, previa presentazione della documentazione alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, è disposta a seguito della certificazione del Comune:-----
 - i. del regolare avanzamento lavori secondo il diagramma di Gantt;-----
 - ii. del loro completamento con l'approvazione dello stato finale e di regolare esecuzione;-----
 - iii. della regolare gestione del parcheggio.-----
6. Per tutto quanto non espressamente citato valgono i disposti della disciplina attuativa della L.R. 1 agosto 1996 n° 52, approvati con D.G.R. n° 216-14040 del 18/11/1996.-----

7. Nel caso in cui la regione Piemonte erogasse al Comune il previsto contributo con modalita' e termini piu' favorevoli rispetto a quelli sopra descritti, il Comune provvedera' alla devoluzione delle quote del medesimo contributo spettanti al Concessionario adeguandosi alle piu' favorevoli condizioni, senza necessita' di alcuna ulteriore richiesta o istanza.-----

art. 36) canone

1. A partire dal nono anno successivo alla conclusione dei lavori, la cui durata massima rimane convenzionalmente fissata in due anni, come previsto al precedente articolo 8, comma 9, il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone annuale, da corrispondere in rate semestrali posticipate, pari, per la prima annualita', a Euro 10.329,71 a moneta costante 2001 e che sara' oggetto di aggiornamento in base all'indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati. -----
2. Tale canone seguira' la progressione di cui alla tabella allegata alla presente sotto la lettera "L".-----

art. 37) penali

1. Qualora, nel corso della gestione del parcheggio, dovessero essere accertate violazioni del Concessionario agli obblighi assunti con il presente atto e, a seguito di diffida del Comune, il Concessionario non provvedesse ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto nel termine all'uopo assegnatogli, il Comune potrà procedere d'ufficio ad eseguire o far eseguire quanto necessario per rimediare a tali inadempimenti, con

addebito delle relative spese (maggiorate del 50% a titolo di penale per i danni arrecati, e con salvezza del risarcimento del maggior danno) a carico del Concessionario.-----

2. Il Concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della polizza fidejussoria di cui all'art. 40 che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni.-----
3. In caso di persistenti gravi violazioni e recidività, il Comune potrà procedere a dichiarare la decadenza della Concessione a termine del successivo art. 39.-----
4. In caso del fallimento del Concessionario prima del completamento dei lavori di costruzione, al Comune spettano le facoltà previste dall'art. 10 comma 1-ter della L. 109/94 e s.m.i.--

art. 38) clausola risolutiva e revoca della concessione

1. E' fatto divieto al Concessionario, pena l'immediata e l'automatica decadenza, di cedere in tutto o in parte la Concessione oggetto del presente atto. Resta tuttavia convenuto che, completata la costruzione del parcheggio del teatro, il Concessionario resterà a tale momento costituito dalla sola società Signal park s.r.l. per effetto dello scioglimento del vincolo di Raggruppamento Temporaneo.-----

2. La concessione potrà essere trasferita ad altro soggetto ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., nel rispetto delle norme ivi contenute.-----
3. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano al Comune competere a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutoria espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, salva la possibilità di subentro di cui all'art. 37-octies della Legge 109/94, previa diffida, anche per una sola delle seguenti condizioni:-----
 - i. mancata presentazione del progetto esecutivo entro il termine stabilito;-----
 - ii. esecuzione delle opere in modo difforme dalle previsioni progettuali senza preventiva autorizzazione del Comune;-----
 - iii. chiusura parziale o totale, anche temporanea, del parcheggio, senza giustificato motivo; violazione del divieto di utilizzare o far utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente in tutto o in parte, il parcheggio per uso e finalità diverse da quelle di cui al presente atto; applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;-----
 - iv. riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione delle opere e di grave violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel suo complesso;----
 - v. violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione del subappalto e di mancata acquisizione per l'appalto ed il

- subappalto della documentazione di cui alla legge 646/1982, ss.mm.ii, salva ed impregiudicata l'azione penale relativa;-----
- vi. violazione degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss. mm. e ii.;-----
- vii. per tutti gli altri casi previsti nel presente contratto.-----
4. Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente si applicano i disposti di cui all'art. 37 septies della legge 109/94 e ss.mm.ii.-----

art. 39) perimento dell'edificio

1. Nel caso di incendio o distruzione parziale o totale della struttura, che la rendano comunque inutilizzabile, dovuti a caso fortuito o di forza maggiore, compreso il fatto di terzi, o comunque a cause non imputabili alle parti, il Concessionario, entro il termine di giorni 360 dal verificarsi dell'evento, potra' manifestare la volonta' di procedere alla ricostruzione.-----
2. Le parti si impegnano a concordare le modalita' ed i tempi per l'intervento, ivi comprese eventuali proroghe ai termini della presente concessione.-----
3. Resta inteso che nei casi previsti dal presente articolo non sara' riconosciuta indennita' alcuna a favore del Concessionario o dei suoi aventi causa.-----

art. 40) garanzia fidejussoria

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, relativamente alla costruzione delle opere e fino al loro collaudo, il Concessionario presta garanzia fideiussoria o atto

equipollente rilasciati da primari istituti di credito o assicurativi, pari al 10% del costo di costruzione delle opere come indicato nel progetto approvato. -----

2. Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligo a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1957 del C.C. con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni alla semplice richiesta scritta del Concessionario.-----
3. Su richiesta del Concessionario la garanzia sarà liberata dopo la certificazione di agibilità, mediante invio di lettera di svincolo dell'Amministrazione agli Istituti fideiussori.-----
4. Tale garanzia deve prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle inadempienze verificatesi, tra le quali anche quelle previste all'art. 8 per i casi di ritardata o mancata ultimazione dei lavori e agibilità e funzionamento dell'impianto.-----
5. Il Concessionario è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, ad esclusione dai rischi derivanti da azione di terzi o cause di forze maggiori e che preveda anche una garanzia di responsabilità

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.-----

6. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione del servizio, la ditta dovrà prestare una cauzione dell'importo di Euro 25.822,84 (Euro venticinquemilaottocentoventidue/84), costituita mediante deposito presso la tesoreria comunale, o fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.-----
7. Nel caso di risoluzione del contratto per uno dei motivi indicati nell'art. 38 il Comune incamererà tale cauzione.-----

art. 41) dichiarazioni fiscali

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, nonché quelle per l'esercizio del medesimo, saranno a carico del Concessionario.-----

art. 42) definizioni delle controversie

1. Per la definizione delle controversie si fa riferimento a quanto espresso in materia nella legge quadro sui lavori pubblici, n. 109/1994, ss.mm.ii.-----
2. Nel caso di ricorso all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria, e' competente il Foro di Biella.-----

art. 43) rinvio alle norme del Codice Civile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al Codice Civile.-----

art. 44) informativa

Il Concessionario afferma di essere stato informato che i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 675/96, alla L. 241/90 ed ai Regolamenti Comunali vigenti.-----

art. 45) Composizione del Concessionario

1. Le parti riconoscono che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituente il soggetto Concessionario, deve considerarsi un raggruppamento di tipo verticale nell'ambito del quale Tecnobiemme s.r.l. e Scarlatta Umberto s.a.s. sono imprese di costruzione cui spetta la realizzazione delle opere di edilizia, mentre Signal park s.r.l. è impresa di servizi cui compete l'allestimento tecnologico specifico e la gestione dei parcheggi in concessione. Pertanto, resta convenuto che, con il completamento ed il collaudo delle opere di edilizia previste, il Raggruppamento Temporaneo sarà sciolto e tutti gli obblighi del Concessionario discendenti dalla presente Convenzione faranno capo esclusivamente a Signal Park s.r.l., nonche', per la parte ad uso privato, ai cessionari delle unita' immobiliari realizzate od ai loro aventi causa.-----
2. Per l'attività di realizzazione del parcheggio, le imprese di costruzione facenti parte del raggruppamento, si riservano la possibilità di costituire fra le medesime una società di progetto sotto forma di s.r.l. ai sensi dell'articolo 37 quinquies della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ferme restando le responsabilità delle

medesime verso il Comune discendenti dalla presente
Convenzione.-----

E richiesto il Segretario Rogante ha ricevuto il presente atto che,
scritto con sistema computerizzato, da persona di mia fiducia, sotto
la mia direzione, su numero facciate e righe fin a
questo punto, viene da me letto alle parti contraenti Le quali dopo
averlo dichiarato pienamente conforme alle Loro volontà, con me,
Segretario Generale, lo sottoscrivono.-----

IL DIRIGENTE

p. IL CONCESSIONARIO


IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATI


- A. progetto definitivo
- B. deliberazione G.C.
- C. relazione sui "sistemi di controllo di progetto" e di monitorizzazione grafica dell'avanzamento lavori"
- D. relazione sulla gestione tecnico descrittiva - economico finanziaria
- E. estratto catastale
- F. piano finanziario
- G. caratteristiche attrezzature
- H. regolamento uso parcheggio
- I. tariffe
- J. tabella parcheggi esterni progetto di gestione
- K. prospetto con numero e dislocazione parcometri
- L. tabella canone

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco



Il Segretario Generale



QUESTA DELIBERAZIONE

- viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05 giugno 2002 al 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale addì 05 giugno 2002

Il Segretario Generale



Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data 05 giugno 2002

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il 17 GIU. 2002

Il



Il Segretario Generale



Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05 giugno 2002 al 20 giugno 2002 a norma dell'art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì..... 21 GIU. 2002.....

Il Messo Comunale
MESSO COMUNALE
(Labrosetano Dino)



Il Segretario Generale

